8. L'ORGANICO DEL CIDE

8.1 Il personale del Cide

L'Assemblea generale del 1° e 5 giugno 2001 ha autorizzato un organico di diciassette persone ripartite in due aree principali: Area sviluppo e cooperazione e Area Biblioteca, informazione e documentazione. Dette aree si presentano articolate nei seguenti Servizi: Raccordo con il territorio, Formazione, Produzione pubblicazioni, Comunicazione la prima area; Documentazione, Informazione a distanza, Monitoraggio della legislazione, Stoccaggio e diffusione la seconda. Tale quadro è completato da due ulteriori Servizi, la gestione del Sistema telematico e l'Economato, e dal personale di segreteria (*allegato 11*).

L'Assemblea generale del 9 aprile 2002 ha autorizzato l'Amministratore a rivedere l'organigramma e a proporre, eventualmente, una riorganizzazione dei servizi, da sottoporre all'intesa scritta dei membri fondatori. La stessa Assemblea ha deciso, inoltre, con riferimento ai criteri di selezione del personale, che l'Amministratore dovrà attenersi a procedure improntate ad un'assoluta trasparenza e ad una verifica oggettiva delle professionalità da impiegare, soprattutto per quanto concerne la copertura dei posti di funzione.

Attualmente l'organico del Cide è composto da n. 5 unità di personale: quattro con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ed un funzionario direttivo di VIII qualifica del Ministero per i Beni e le attività culturali.

8.2 Il personale della Rappresentanza in Italia in regime di messa a disposizione temporanea

Il 22 maggio 2002 l'Amministratore del Cide, conformemente alla decisione dell'Assemblea generale del 9 aprile 2002, ha sottoscritto un accordo con la Commissione europea per la messa a disposizione temporanea, per il periodo di un anno, presso il Cide di talune unità di personale, già assegnato al centro di documentazione della Rappresentanza in Italia, nonchè per il trasferimento delle relative competenze (*allegato 12*).

8.3 Il regime di distacco presso il Cide del personale della pubblica amministrazione italiana e di funzionari della Commissione europea

Secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale relativo ai funzionari dell'Amministrazione italiana, in caso di distacco è l'Ente di destinazione ad assumersi interamente l'onere della retribuzione del funzionario distaccato. Pertanto, l'eventuale distacco sarebbe a carico del bilancio del Cide. Diversamente, secondo le disposizioni dello statuto del personale comunitario e le altre regolamentazioni d'applicazione, in caso di distacco di un funzionario o altro agente comunitario, l'onere resta interamente a carico dell'Istituzione di provenienza.

L'Assemblea generale del 9 aprile 2002 ha deliberato che è necessario rispettare un criterio di reciprocità tra i membri fondatori sia riguardo al numero dei distaccati, sia riguardo alle conseguenze finanziarie sul contributo annuale di ciascun membro fondatore, ivi comprese le eventuali indennità che l'Assemblea dovesse riconoscere ai funzionari nazionali distaccati. Ha, inoltre, invitato l'Amministratore a presentare all'Assemblea generale un progetto di disciplina degli eventuali distacchi e delle conseguenze sia per il bilancio del Cide, sia per i contributi dei membri fondatori.

9. LE ATTIVITÀ DEL Cide

9.1 Attività dal 23 giugno 2000 al 22 giugno 2001

Nel corso di questo anno sono stati portati a termine i lavori preparatori necessari all'istituzione del Cide, a seguito dell'approvazione della legge 178/2000 (*supra,* par. 1). Inoltre, l'Assemblea generale del 1° - 5 giugno ha nominato il primo Amministratore unico, in carica a decorrere dal 23 maggio 2001.

9.2 Attività dal 23 giugno 2001 al 23 giugno 2002

La fase di avvio delle attività del Cide ha risentito della mancanza di una sede operativa e dell'organigramma non al completo. Tuttavia, nel rispetto dei

parametri e degli obiettivi fissati dall'Orientamento triennale generale approvato dalla seconda Assemblea generale del 1° - 5 giugno 2001, il Centro ha comunque svolto azioni di preparazione e di monitoraggio dell'attività nei settori di interesse. Ha avviato rapporti con la reti di informazione comunitaria in Italia, ha formulato modelli formativi diretti a queste realtà e alle istituzioni e ha partecipato alle iniziative pubbliche organizzate dal Dipartimento per le politiche comunitarie e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Inoltre, ha provveduto all'ordinaria amministrazione del Centro effettuando la compilazione dei libri contabili, secondo le prescrizioni delle leggi in vigore, e curando la preparazione di tutto il materiale di supporto all'Assemblea generale del 9 aprile 2002.

A seguito di detta Assemblea è stato nominato un nuovo Amministratore unico ed è stato concluso con la Commissione europea un accordo sul prestito di talune unità di personale impiegato presso la sua Rappresentanza in Italia (*allegato 13*), nonché un accordo sulla sede provvisoria del Cide (*allegato 9*). Si è dato, inoltre, avvio alle attività di seguito illustrate.

9.2.1 Il Portale del Cide

Il Cide, ritenendo fondamentale l'attività di diffusione in rete delle informazioni e delle attività del Cide, sta predisponendo il progetto logico occupandosi di mettere a punto le caratteristiche del **Portale del Cide,** che sarà collegato alla rete della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Portale rappresenterà, non solo uno strumento di lavoro per gli operatori del Centro utile a sistematizzare, aggiornare e rendere fruibili le attività del Cide, ma soprattutto uno strumento di comunicazione interattiva indispensabile per raggiungere l'utenza sull'intero territorio nazionale. Costituirà, infatti, una piattaforma tecnologica innovativa per la gestione delle relazioni - sul terreno della legislazione, della giurisprudenza e delle politiche comunitarie - tra le istituzioni nazionali e comunitarie, gli enti territoriali, gli operatori pubblici e privati, le reti per l'informazione comunitaria e il grande pubblico. Il Cide soddisferà, in tal modo, l'esigenza – particolarmente sentita in Italia – di un portale, dedicato all'Unione europea, che abbia la duplice valenza di strumento di lavoro per gli operatori pubblici e privati e di strumento informativo-divulgativo per il grande pubblico.

E' previsto che la rete Intranet del detto Portale contenga, tra l'altro, informazioni sulla fase discendente e ascendente del diritto comunitario, con particolare attenzione alle esigenze del Governo, del Parlamento e delle Regioni, in considerazione anche del loro maggiore coinvolgimento a seguito delle modifiche alla legge 86/89 - detta "legge La Pergola" – discusse nel Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2002, nonché delle disposizioni di attuazione, in corso di elaborazione, del nuovo titolo V della Costituzione.
Sono attualmente in corso le attività preparatorie, propedeutiche alla gara ad evidenza pubblica europea.

9.2.2 La documentazione

Presso i locali del Cide è presente il fondo documentale del centro di documentazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. E' in corso di elaborazione un accordo tra il Cide e la Commissione europea per la cessione del detto fondo documentale.
Il Cide sta realizzando una **guida di accesso ai documenti comunitari**, che sarà disponibile in formato cartaceo ed elettronico, in grado di coprire le esigenze dell'utenza generica e specializzata in materia di informazione comunitaria e consentire l'accesso facile e trasparente alle informazioni che provengono dall'Unione europea.

9.2.3 L'informazione

Nel quadro dei rapporti di collaborazione con le reti di informazione comunitaria presenti in Italia (CDE, Carrefour, Info Point Europa), l'Amministratore ha incontrato il 10 maggio 2002 a Sassari, la dottoressa Pilia, coordinatrice nazionale dei **CDE** ed ha partecipato, il 13 e il 14 maggio 2002 a Legnaro (Pd), alla riunione dei **Carrefour** rurali.
Inoltre, il 17 e il 18 maggio 2002, l'Amministratore ha partecipato a Cosenza alla riunione del coordinamento nazionale degli **Info Point Europa**, appuntamento importante per l'aggiornamento e il confronto delle realtà operanti nel settore dell'informazione comunitaria sui temi della formazione, dell'informazione e della promozione. Va ricordato, inoltre, che il 5 giugno scorso a Roma il Cide, ha promosso la riunione dei coordinatori nazionali delle reti di informazione comunitaria (CDE, Info Point Europa, Carrefour).

L'Amministratore ha rappresentato il Cide in occasione della tavola rotonda **"Giovani insieme per l'Europa del futuro"**, organizzato dalla Provincia Regionale di Palermo, che si è tenuta a Palermo il 14 e il 15 giugno 2002. E' allo studio un progetto di collaborazione tra il Cide e la Provincia Regionale di Palermo per proseguire il detto progetto di formazione degli studenti e dei docenti delle scuole secondarie della provincia.

Nel quadro dell'approfondimento dei contenuti e delle strategie **dell'informazione e della comunicazione istituzionale in materia comunitaria**, obiettivo previsto nella missione del Centro, l'Amministratore ha partecipato a Cagliari all'incontro promosso dal **Formez** il 20 e il 21 giugno 2001, in cui sono state discusse le nuove strategie riguardanti l'informazione e la comunicazione rivolta ai cittadini e agli operatori degli Uffici presenti nelle pubbliche amministrazioni (URP), incaricate dell'informazione comunitaria ai cittadini.

9.2.4 La formazione

Con il nuovo Amministratore il Cide ha dato avvio all'**attività di formazione**, organizzando nei giorni 27-28-29-30 maggio 2002, due corsi di preparazione e di aggiornamento destinati, rispettivamente, agli operatori delle reti di informazione comunitaria nazionali (*allegato 13*) e ai documentaristi (*allegato 14*). I corsi di formazione sono stati possibili grazie anche all'apporto di docenti specializzati e alla collaborazione del Dipartimento per le politiche comunitarie e della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

A seguito della riunione con i coordinatori nazionali delle reti di informazione comunitaria in Italia, avvenuta in data 5 giugno 2002, sono state tracciate le linee di nuovi corsi di formazione, modello base e modello avanzato, da tenersi prima del dicembre 2002. Particolare attenzione verrà data alla formazione relativa ai **fondi strutturali** ed un apposito corso sarà organizzato prima dell'estate 2002.

Inoltre, il Cide sta predisponendo l'offerta formativa per la preparazione del personale della pubblica amministrazione in vista del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, sulla base delle direttive impartite dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ALLEGATI

ALLA PRIMA RELAZIONE ANNUALE DEL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE SUL CENTRO NAZIONALE DI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE EUROPEA (CIDE – G.E.I.E.)

SOMMARIO

ALL. 1 - Legge 23 giugno 2000, n. 178 recante istituzione del Cide, come modificata, prima dall'articolo 26 della Legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000) e, poi, dall'articolo 24 della Legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001)

ALL. 2 – Intesa tra il Governo italiano e la Commissione europea conclusa mediante scambio di lettere tra il Presidente R. Prodi e il Presidente G. Amato (28 novembre 2000 – 23 febbraio 2001)

ALL. 3 – Contratto di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) concluso tra la Repubblica italiana e la Comunità europea (29 marzo 2001)

ALL. 4 – Verbale della prima Assemblea generale del Cide (19 aprile 2001)

ALL. 5 – Verbale della seconda Assemblea generale del Cide (1° - 5 giugno 2001)

ALL. 6 – Verbale della terza Assemblea generale del Cide (9 aprile 2002)

ALL. 7 – Curriculum vitae dell'Amministratore unico, prof. Carlo Curti Gialdino

ALL. 8 – Regolamento interno del Comitato consultivo

ALL. 9 – Accordo per la sede provvisoria del Cide (7 maggio 2002)

ALL. 10 – Contratto per prestazione del Servizio per la prima struttura logistica (15 ottobre 2001)

ALL. 11 – Organigramma del Cide

ALL. 12 – Accordo di messa a disposizione temporanea di personale presso il Cide e competenze trasferite al Cide (22 maggio 2002)

ALL. 13 – Corso di preparazione e di aggiornamento destinato agli operatori delle reti di informazione comunitaria nazionali: CDE, IPE, Carrefour (27-28 maggio 2002)

ALL. 14 - Corso di preparazione e di aggiornamento destinato a bibliotecari e documentalisti (29-30 maggio 2002)

ALLEGATO 1

Legge 23 giugno 2000, n. 178 recante istituzione del Cide, come modificata, prima dall'articolo 26 della Legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000) e, poi, dall'articolo 24 della Legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001)

101. COMUNITA' EUROPEE
F) Provvedimenti comuni

L. 23-6-2000 n. 178

Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 2000, n. 153.

Epigrafe

1.

L. 23 giugno 2000, n. 178 (1).

Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 2000, n. 153.

1. 1. Il Governo è autorizzato a stipulare un'intesa con la Commissione delle Comunità europee per istituire il Centro nazionale di informazione e documentazione europea, costituito nella forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85, del Consiglio, del 25 luglio 1985, e del *decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240*.

2. Il Centro sarà finanziato dalla Commissione delle Comunità europee e dallo Stato italiano quali soci fondatori del GEIE e sarà disciplinato mediante l'intesa di cui al comma 1, con la quale si provvederà in particolare:

a) a prevedere la possibilità dell'ingresso, in qualità di soci ordinari, di persone fisiche, persone giuridiche private ed enti pubblici;

b) a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento in aggiunta alle quote dei soci fondatori;

c) a definire forme congiunte di indirizzo e vigilanza, ferme restando le competenze degli organismi di controllo previste dalle norme statali e comunitarie vigenti.

3. Il Centro opera in conformità alla trasparenza che deve informare le attività delle istituzioni dell'Unione europea, con l'obiettivo:

a) di realizzare, anche attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione, programmi sistematici di diffusione dell'informazione e documentazione europea destinati, sia direttamente, sia attraverso sportelli decentrati, ai cittadini e a determinate categorie di utenti;

b) di formare il personale per la diffusione e gestione della documentazione comunitaria;

c) di coordinare e razionalizzare le attività di documentazione, elaborazione e studio già esistenti attraverso una serie di convenzioni con altri centri di studio e documentazione con sede in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea.

4. In favore del Centro trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 della *legge 11 luglio 1986, n. 390*.

5. Le commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari esprimono il parere sullo schema dell'intesa di cui al comma 1, sulle successive modificazioni della stessa, sull'ingresso, in qualità di soci ordinari, dei soggetti di cui al comma 2, lettera *a*), e sulla designazione dei componenti degli organi direttivi del Centro da parte del Governo. Il Ministro per le politiche comunitarie presenta annualmente alle predette commissioni una relazione sull'attività svolta, sul bilancio e sul programma di attività del Centro.

5-*bis*. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito per l'anno 2000 un fondo straordinario di lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale. Le iniziative, che possono avvalersi dei cofinanziamenti previsti dai programmi comunitari e, in particolare, dai programmi PHARE e TACIS di cui ai regolamenti (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989 e (CE) n. 1279/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive modificazioni, debbono avere per oggetto o quadro di riferimento organismi o iniziative europee cui partecipino, oltre all'Italia, almeno altri tre Stati europei di cui almeno uno membro dell'Unione europea. Esse sono promosse dal Centro, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso gli organismi europei interessati (2).

6. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo annuo di 2.000 milioni di lire per l'anno 2000 e 1.500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (3).

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(2) Comma aggiunto dall'art. 26, *L. 29 dicembre 2000, n. 422* - Legge comunitaria 2000 e poi così modificato dall'art. 24, *L. 1° marzo 2002, n. 39* - Legge comunitaria 2001.

(3) Comma così modificato prima dall'art. 26, *L. 29 dicembre 2000, n. 422* - Legge comunitaria 2000 e poi dall'art. 24, *L. 1° marzo 2002, n. 39* - Legge comunitaria 2001.

De Agostini Professionale
PCM - 2.64

ALLEGATO 2

Intesa tra il Governo italiano e la Commissione europea conclusa mediante scambio di lettere tra il Presidente R. Prodi e il Presidente G. Amato

(28 novembre 2000 – 23 febbraio 2001)

ROMANO PRODI
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28 -11- 2000
D (2000)/ 108803

Signor Presidente,

A seguito dell'approvazione della Legge italiana 23 giugno 2000, n. 178, e della decisione della Commissione europea relative all'istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea, desidero confermare che la Commissione europea intende concludere il contratto di Gruppo europeo di interesse economico, nel rispetto dei punti che seguono:

1. Il Centro sarà costituito dal Governo italiano e dalla Commissione europea, con sede a Roma, nella forma giuridica di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 e del Decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. Il contratto di GEIE sarà sottoscritto dalla Repubblica italiana, rappresentata dal Governo, e dalla Comunità europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee e prevederà che i due membri fondatori possano ammettere successivamente nuovi membri ordinari ;

2. La Repubblica italiana sarà rappresentata dai seguenti quattro rappresentanti o da loro delegati:

- il Presidente del Consiglio dei Ministri,
- il Ministro delegato incaricato delle Politiche comunitarie,
- il Capo del Dipartimento per le Politiche comunitarie.
- il Direttore generale per l'integrazione europea del Ministero degli Affari esteri

La Comunità europea sarà rappresentata dai seguenti quattro rappresentanti o da loro delegati:

- il Presidente della Commissione europea,
- il Membro della Commissione responsabile per l'Istruzione e la Cultura,
- il Direttore Generale competente per l'Istruzione e la Cultura.
- il Direttore incaricato della Cittadinanza e Gioventù

3. La Commissione delle Comunità europee e il Governo italiano, quali soci fondatori del GEIE, contribuiranno, in misura paritaria, al finanziamento del Centro, tenuto conto dello stanziamento previsto dalla Legge 23 giugno 2000, n. 178, e delle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 11 luglio 1986, n. 390 ivi richiamato, a carico del Governo italiano e degli stanziamenti annualmente previsti dalle competenti autorità di bilancio delle Comunità europee.

4. Il Centro risponderà allo scopo di assicurare una funzione di informazione, documentazione e servizio inerente a temi legati all'Unione europea e risponderà alle esigenze della Commissione europea di esercitare una funzione di raccordo nazionale dei soggetti che operano nel settore dell'informazione e della documentazione europea, agendo in particolare a supporto delle reti comunitarie che operano sul territorio nazionale, nel rispetto della loro autonomia.

5. La Repubblica italiana si obbliga a liberare la Comunità europea dagli oneri superiori ai limiti dei bilanci preventivi approvati derivanti sia dagli obblighi di solidarietà dei membri del Gruppo, sia da ricorsi di creditori del Gruppo contro la Comunità, sia dalla liquidazione del Gruppo.